

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 498

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAVIO, ALESSI, ALTERIO, ARMELLIN, BIAFORA, BONSIGNORE, BORRA, CACCIA, CARELLI, SILVIA COSTA, DEGENNARO, FRANCESCO FERRARI, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOTTARDO, ANGELO LA RUSSA, LIA, LUCCHESI, LUSETTI, MALVESTIO, VINCENZO MANCINI, MAZZOLA, MICHELINI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, NUCCI MAURO, PERANI, PIREDDA, POLIZIO, SANTUZ, SILVESTRI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, URSO, VITI, ZAMBON, ZARRO, ZOPPI**

Disposizioni per l'inquadramento nell'VIII qualifica funzionale di alcune categorie di dipendenti degli enti locali

*Presentata il 30 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, nell'attribuire miglioramenti economici a favore di talune categorie di pubblici dipendenti, ha previsto, all'articolo 9, comma 2, l'inquadramento all'ottava qualifica funzionale di personale rivestente i profili di collaboratore tecnico dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di collaboratore amministrativo, collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa, collaboratore contabile dell'area funzionale amministrativo-contabile della me-

desima settima qualifica funzionale, di collaboratore di elaborazione dati, di collaboratore di biblioteca dell'area funzionale delle biblioteche e di collaboratore di ufficio tecnico dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari — gruppo degli uffici tecnici — della stessa settima qualifica.

Questa norma ha creato notevoli sperequazioni nei riguardi di dipendenti degli enti locali territoriali i quali sono rimasti esclusi da tale beneficio pur trovandosi nelle identiche condizioni.

La presente proposta di legge intende ovviare a tale sperequazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, si applicano anche ai dipendenti dei comuni, delle amministrazioni provinciali e regionali, inquadrati nella settima qualifica funzionale delle aree amministrative contabili e tributarie.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico dei comuni e delle amministrazioni provinciali e regionali.